



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10/07/2025 Protocollo N° 0339761 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Zone di restrizione in Veneto per LSD. Condizioni per la movimentazione di letami, liquami e lettiera da zona di protezione o sorveglianza in conformità al Reg. (UE) 2020/687.

PEC

Alle Province della Regione del Veneto

Alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto

Alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Alla Direzione Pianificazione Territoriale, Sistemi Informativi e Statistica, Sistemi Energetici e Fonti Rinnovabili

Alla Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

e p.c. Ai Responsabile del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) delle Aziende ULSS del Veneto

Al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Con la presente si informa che a causa della comparsa di focolai per Lumpy Skin Disease LSD (dermatite nodulare contagiosa), dapprima in Sardegna e poi con un focolaio anche in Lombardia, nel mantovano, la Regione del Veneto, pur non avendo al momento nel proprio territorio focolai di tale malattia, è interessata dalle Zone di Restrizione (ZR, Zone di Protezione e Zone di Sorveglianza) relative al focolaio mantovano. Si tratta di zone che coinvolgono diversi comuni veneti ubicati perlopiù verso il confine con la Lombardia e che coinvolgono diverse province venete anche se in misura prevalente la Provincia di Verona.

I riferimenti normativi, le procedure in corso con i relativi protocolli adottati sono in costante evoluzione, e rinvenibili al seguente link:

<https://www.resolveveneto.it/categoria/sanita-animale/malattie/lumpy-skin-disease/>

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



In questo link è infatti possibile acquisire tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti in corso e, in particolare, si può prendere visione dell'elenco dei comuni coinvolti nelle zone di restrizioni.

Si tratta di una malattia, non zoonotica, che colpisce i bovini e i bufalini con diversi sintomi, tra i quali i tipici noduli che danno il nome alla malattia. Dalla lettura dei documenti tecnici si può acquisire un quadro completo degli aspetti epidemiologici della malattia in questione, malattia che viene veicolata da artropodi e insetti ematofagi, motivo per il quale il materiale potenzialmente a rischio (animali, carni, prodotti e sottoprodotti, tra cui quelli in oggetto alla presente nota), proveniente dalle citate ZR, viene attenzionato e gestito anche in funzione di limitarne quanto più possibile il contatto con gli insetti vettori.

A tal fine, alcuni obblighi connessi alla gestione della malattia in questione (con in *primis* i seguenti riferimenti: Reg. (UE) 2020/687, Manuale Operativo per LSD del Piano Nazionale per le Emergenze di Tipo Epidemico e protocolli operativi) comportano che per la gestione dei letami, dei liquami e delle lettiera ma anche della concimaia si proceda come ivi indicato sino allo scadere delle misure di restrizione. Al momento, salvo ulteriori evoluzioni della malattia con comparsa di nuovi focolai, le misure adottate rimangono in vigore sino al 45esimo giorno calcolato dal 29 giugno 2025.

Appare utile allegare alla presente il protocollo operativo relativo a “*Condizioni per la movimentazione di letami, liquami e lettiera da zona di protezione e sorveglianza in conformità al Reg. (UE) 2020/687*” e la nota ministeriale prot. n. 0019593-03/07/25, con l'ultimo elenco dei Comuni in ZR, rinviando comunque al link citato per seguirne le evoluzioni dato che anche i protocolli operativi adottati, nonché la durata e la perimetrazione delle ZR, potrebbero subire aggiornamenti in divenire.

Si attenziona quanto indicato nel protocollo che prevede il conferimento del letame, della lettiera e del materiale da lettiera, e dei liquami prioritariamente ad impianti di **categoria 2 riconosciuti per il Reg. (CE) 1069/2009** e, in subordine, ad **impianti di biogas non riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009** che siano in grado di effettuare il trattamento inattivante nonché, in ulteriore subordine, spostati per utilizzo agronomico nel rispetto di tutte le condizioni previste dal protocollo per la casistica in questione. Si ritiene opportuno specificare che dette movimentazioni sono soggette alla preventiva valutazione da parte del Servizio Veterinario di competenza delle sintomatologia degli animali degli allevamenti di provenienza delle matrici.

Poiché per competenza lo scrivente ufficio ha contezza dei soli impianti registrati/riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e non anche di altri impianti autorizzati con altre normative, impianti (biogas) che, pur non riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 possono ricevere, in questa fase emergenziale, le matrici in questione, lo scrivente ufficio richiede la collaborazione degli enti in indirizzo per quanto necessario tenuto conto che in ogni caso l'invio delle matrici in questione a tali impianti richiede che gli impianti (anche non registrati/riconosciuti Reg. (CE) 1069/2009) siano in grado di effettuare il trattamento inattivante come da protocollo. In sunto la movimentazione dalle ZS delle matrici in questione è vincolata al trattamento inattivante di natura termica (combinazione di temperatura minima per un tempo minimo alla suddetta temperatura) e sino a completamento dello stesso anche con misure ad hoc per la loro gestione in allevamento e successiva movimentazione/trasporto.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per l'emergenza in corso i riferimenti regionali sono i seguenti:

mail: sanita.animale@regione.veneto.it

Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari – Direttore dott. Michele Brichese

Sanità animale ed emergenza LSD: dott.ssa Laura Favero

Sottoprodotti di origine animale: dott.ssa Marzia Zampieri

Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

MB/mz
Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Brichese
Tel. 041/2791303 – e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it
Referente della pratica: Marzia Zampieri
Tel. 041/2794456

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI LETAME, LIQUAMI e LETTIERA DA ZONA DI PROTEZIONE O
SORVEGLIANZA IN CONFORMITÀ AL REG (UE) 2020/687

Il presente protocollo definisce, in virtù dell'articolo 21 comma 1 lettere c) e d) del Decreto Legislativo 136/2022 le condizioni per il rilascio, da parte del Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai sensi degli articoli 35 e 51 del Reg (UE) 2020/687.

Si premette che il letame può essere ammucchiato, irrorato con disinfettante e lasciato, coperto, in tali condizioni per 42 giorni in modo da garantire il trattamento termico di tutti gli strati, senza ulteriori aggiunte e, trascorso tale periodo, può essere movimentato per qualsiasi destino.

Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento autorizza la movimentazione di letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera e di liquami attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni (zona di protezione e zona di sorveglianza) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della LSD immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
- senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono bovini.

La tracciabilità è assicurata dai DDT e da attestazione dell'avvenuto smaltimento, rilasciata dall'operatore dello stabilimento, restituita al Servizio Veterinario competente sull'allevamento.

Il Servizio Veterinario può autorizzare, rilasciando apposita certificazione, l'invio di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami da stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza ai fini del loro smaltimento:

1. prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della LSD tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo, ovvero 70° o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di restrizione che assicuri l'inattivazione del virus della LSD tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo LSD, ovvero 70° o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC.

Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinato all'esito favorevole della visita clinica, effettuata nelle 48 ore precedenti lo spostamento dei liquami.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.

3. Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:

- a) Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento con esito favorevole effettuata nelle 48 ore precedenti lo spostamento dei liquami e
- b) Lo spandimento agronomico può avvenire:
 - o esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
 - o attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato in ZR e non in prossimità (distanza almeno superiore a 500 metri) di altri allevamenti di bovini

Le operazioni devono essere sospese in caso di comparsa di sintomatologia riferibile sino a che gli approfondimenti non escludano la presenza della malattia.

In caso di invio al di fuori della propria competenza territoriale, l'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, previo nulla osta del servizio Veterinario competente sulla destinazione.

Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Allo scadere delle zone di restrizione, fatte salve le misure disposte sui focolai, i divieti di movimentazione di letame, lettiera, liquame, decadono.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

Coordinamento interregionale dei Servizi
veterinari regionali

m.brichese@regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.

c/o Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

COVEPI e CESME
IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Generale di Brigata Raffaele Covetti
srm20400@pec.carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
MITE@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@mase.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direttore Generale della Salute animale
Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei

rapporti con l'ecosistema

Direzione Generale DGISAN

Uffici 2 e 9 DGISAN

Ufficio 8 DGSA

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

e, p.c.

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Dott. Luigi Ruocco*



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 ed in particolare l'articolo 19, comma 4-bis;

VISTI i resoconti della riunione della Unità di crisi centrale tenutesi il 23, 25 e 30 giugno 2025 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSA, della DGISA, del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali, delle Regioni, del COVEPI presso l'IZSAM di Teramo, del centro di referenza per le malattie esotiche (CESME) presso l'IZSAM di Teramo, degli II.ZZ.SS. nella quale sono state discusse strategie sanitarie di prevenzione e controllo della Lumpy skin disease in alcune regioni italiane;

CONSIDERATO che il 25 giugno 2025 è stato confermato dal CESME presso l'IZSAM un focolaio di Lumpy skin disease in uno stabilimento di bovini sito nel Comune di Porto Mantovano (MN) e avente codice 045MN057;

CONSIDERATO che le dimensioni delle zone di protezione e sorveglianza come prescritte per la Lumpy skin disease nel caso del focolaio in questione riguardano territori appartenenti a più Regioni;

RITENUTO pertanto necessario ai sensi dell'art 19, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 istituire in riferimento al focolaio di cui trattasi le prescritte zone di protezione e sorveglianza;

RITENUTO altresì necessario fornire indicazioni per la movimentazione di bovini da vita e da macello presenti in stabilimenti posti nelle suddette zone di protezione e sorveglianza il cui raggio di ampiezza è riportato nell'allegato V del regolamento (UE) 2020/687;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di una zona di protezione e zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease)

1. È istituita una zona di protezione per Lumpy Skin Disease del raggio di 20 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente gli stabilimenti presenti nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte a) al presente dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data della pulizia e disinfezione preliminare del focolaio, è riportata nell'allegato X al regolamento (UE) 2020 /687;
2. È istituita una zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease del raggio di 50 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente gli stabilimenti presenti nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte b) al presente dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data di pulizia e disinfezione preliminare, è riportata nell'allegato XI al Regolamento (UE) 2020/687;
3. La mappa delle zone di cui ai commi 1 e 2 è riportata in Allegato 2;
4. Nelle zone di protezione e di sorveglianza di cui ai commi 1 e 2 i Servizi veterinari territorialmente competenti applicano le misure previste per le suddette zone di restrizione dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 2

(Movimentazione di bovini dalle zone di protezione e sorveglianza)

1. Ferma restando l'applicazione delle misure previste dal Capo II sezione 2 e 3 del Regolamento (UE) 2020/687, è vietata la movimentazione di bovini presenti negli stabilimenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Deroghe per la movimentazione di bovini destinati al macello)

1. In deroga all'articolo 2, è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione e sorveglianza e destinati al macello, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni:
 - visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita;
 - adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione;
 - macellazione entro le 24 ore dall'arrivo dei capi al macello.

Articolo 4
(Deroghe per la movimentazione di bovini da vita)

1. In deroga all'articolo 2, è consentita la movimentazione di bovini da vita solo verso stabilimenti posti nelle zone di restrizione, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e previa:
 - visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
 - test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita.

Articolo 5
(Movimentazione da vita di bovini nei territori non ricompresi nelle zone di restrizione)

1. In considerazione del rischio di diffusione della malattia, nei territori non già ricompresi nelle zone di restrizione è disposto il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni da vita di bovini. Il CSN di Teramo attua le opportune modifiche sul sistema informativo.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo, che annulla e sostituisce il dispositivo prot. 19024-27/06/2025-DGSA-MDS-P, è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini

Allegato 1

Parte A: elenco dei comuni ricompresi nella Zona di Protezione

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
020003	BAGNOLO SAN VITO	MANTOVA	LOMBARDIA
020013	CASTELBELFORTE	MANTOVA	LOMBARDIA
020014	CASTEL D'ARIO	MANTOVA	LOMBARDIA
020016	CASTELLUCCHIO	MANTOVA	LOMBARDIA
020018	CAVRIANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020019	CERESARA	MANTOVA	LOMBARDIA
020021	CURTATONE	MANTOVA	LOMBARDIA
020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MANTOVA	LOMBARDIA
020026	GOITO	MANTOVA	LOMBARDIA
020028	GUIDIZZOLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020030	MANTOVA	MANTOVA	LOMBARDIA
020031	MARCARIA	MANTOVA	LOMBARDIA
020033	MARMIROLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020036	MONZAMBANO	MANTOVA	LOMBARDIA
020037	MOTTEGGIANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020039	PEGOGNAGA	MANTOVA	LOMBARDIA
020045	PORTO MANTOVANO	MANTOVA	LOMBARDIA
020051	RODIGO	MANTOVA	LOMBARDIA
020052	RONCOFERRARO	MANTOVA	LOMBARDIA
020053	ROVERBELLA	MANTOVA	LOMBARDIA
020055	SAN BENEDETTO PO	MANTOVA	LOMBARDIA
020057	SAN GIORGIO BIGARELLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020064	SUSTINENTE	MANTOVA	LOMBARDIA
020065	SUZZARA	MANTOVA	LOMBARDIA
020066	VIADANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020068	VILLIMPENTA	MANTOVA	LOMBARDIA
020070	VOLTA MANTOVANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020071	BORGO VIRGILIO	MANTOVA	LOMBARDIA
023016	BUTTAPIETRA	VERONA	VENETO
023021	CASTEL D'AZZANO	VERONA	VENETO
023032	ERBÈ	VERONA	VENETO
023037	GAZZO VERONESE	VERONA	VENETO
023040	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	VENETO
023051	MOZZECANE	VERONA	VENETO
023053	NOGARA	VERONA	VENETO
023054	NOGAROLE ROCCA	VERONA	VENETO
023060	POVEGLIANO VERONESE	VERONA	VENETO
023068	SALIZZOLE	VERONA	VENETO
023082	SOMMACAMPAGNA	VERONA	VENETO
023084	SORGÀ	VERONA	VENETO
023088	TREVENZUOLO	VERONA	VENETO
023089	VALEGGIO SUL MINCIO	VERONA	VENETO
023094	VIGASIO	VERONA	VENETO
023096	VILLAFRANCA DI VERONA	VERONA	VENETO

Parte B: elenco dei comuni ricompresi nella Zona di Sorveglianza

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
017001	ACQUAFREDDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017014	BEDIZZOLE	BRESCIA	LOMBARDIA
017032	CALCINATO	BRESCIA	LOMBARDIA
017033	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BRESCIA	LOMBARDIA
017034	CALVISANO	BRESCIA	LOMBARDIA
017039	CARPENEDOLO	BRESCIA	LOMBARDIA
017043	CASTENEDOLO	BRESCIA	LOMBARDIA
017053	CIGOLE	BRESCIA	LOMBARDIA
017067	DESENZANO DEL GARDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017071	FIESSE	BRESCIA	LOMBARDIA
017073	GAMBARA	BRESCIA	LOMBARDIA
017074	GARDONE RIVIERA	BRESCIA	LOMBARDIA
017077	GAVARDO	BRESCIA	LOMBARDIA
017078	GHEDI	BRESCIA	LOMBARDIA
017080	GOTTOLENGO	BRESCIA	LOMBARDIA
017086	ISORELLA	BRESCIA	LOMBARDIA
017088	LENO	BRESCIA	LOMBARDIA
017092	LONATO	BRESCIA	LOMBARDIA
017102	MANERBA DEL GARDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017107	MAZZANO	BRESCIA	LOMBARDIA
017108	MILZANO	BRESCIA	LOMBARDIA
017109	MONIGA DEL GARDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017113	MONTICHIARI	BRESCIA	LOMBARDIA
017116	MUSCOLINE	BRESCIA	LOMBARDIA
017119	NUVOLENTI	BRESCIA	LOMBARDIA
017120	NUVOLERA	BRESCIA	LOMBARDIA
017129	PADENGHE SUL GARDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017137	PAVONE DEL MELLA	BRESCIA	LOMBARDIA
017145	POLPENAZZE DEL GARDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017151	POZZOLENGO	BRESCIA	LOMBARDIA
017152	PRALBOINO	BRESCIA	LOMBARDIA
017155	PREVALLE	BRESCIA	LOMBARDIA
017158	PUEGNAGO DEL GARDA	BRESCIA	LOMBARDIA
017160	REMEDELLO	BRESCIA	LOMBARDIA
017161	REZZATO	BRESCIA	LOMBARDIA
017170	SALÒ	BRESCIA	LOMBARDIA
017171	SAN FELICE DEL BENACO	BRESCIA	LOMBARDIA
017177	SENIGA	BRESCIA	LOMBARDIA
017179	SIRMIONE	BRESCIA	LOMBARDIA
017180	SOIANO DEL LAGO	BRESCIA	LOMBARDIA
017187	TOSCOLANO MADERNO	BRESCIA	LOMBARDIA
017203	VISANO	BRESCIA	LOMBARDIA
019009	CALVATONE	CREMONA	LOMBARDIA
019014	CAPPELLA DE' PICENARDI	CREMONA	LOMBARDIA
019021	CASALMAGGIORE	CREMONA	LOMBARDIA
019023	CASTELDIDONE	CREMONA	LOMBARDIA
019028	CELLA DATI	CREMONA	LOMBARDIA
019030	CICOGLIO	CREMONA	LOMBARDIA
019031	CINGIA DE' BOTTI	CREMONA	LOMBARDIA
019040	DEROVERE	CREMONA	LOMBARDIA
019045	GABBIONETA-BINANUOVA	CREMONA	LOMBARDIA
019052	GUSSOLA	CREMONA	LOMBARDIA
019053	ISOLA DOVARESE	CREMONA	LOMBARDIA
019057	MARTIGNANA DI PO	CREMONA	LOMBARDIA
019061	MOTTA BALUFFI	CREMONA	LOMBARDIA

019064	OSTIANO	CREMONA	LOMBARDIA
019069	PESCAROLO ED UNITI	CREMONA	LOMBARDIA
019070	PESSINA CREMONESE	CREMONA	LOMBARDIA
019075	PIEVE SAN GIACOMO	CREMONA	LOMBARDIA
019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CREMONA	LOMBARDIA
019089	SAN DANIELE PO	CREMONA	LOMBARDIA
019090	SAN GIOVANNI IN CROCE	CREMONA	LOMBARDIA
019091	SAN MARTINO DEL LAGO	CREMONA	LOMBARDIA
019092	SCANDOLARA RAVARA	CREMONA	LOMBARDIA
019096	SOLAROLO RAINERIO	CREMONA	LOMBARDIA
019099	SOSPIRO	CREMONA	LOMBARDIA
019101	SPINEDA	CREMONA	LOMBARDIA
019106	TORNATA	CREMONA	LOMBARDIA
019107	TORRE DE' PICENARDI	CREMONA	LOMBARDIA
019108	TORRICELLA DEL PIZZO	CREMONA	LOMBARDIA
019113	VESCOVATO	CREMONA	LOMBARDIA
019114	VOLONGO	CREMONA	LOMBARDIA
019115	VOLTIDO	CREMONA	LOMBARDIA
019116	PIADENA DRIZZONA	CREMONA	LOMBARDIA
020001	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MANTOVA	LOMBARDIA
020002	ASOLA	MANTOVA	LOMBARDIA
020007	BOZZOLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020008	CANNETO SULL'OGGIO	MANTOVA	LOMBARDIA
020010	CASALMORO	MANTOVA	LOMBARDIA
020011	CASALOLDO	MANTOVA	LOMBARDIA
020012	CASALROMANO	MANTOVA	LOMBARDIA
020015	CASTEL GOFFREDO	MANTOVA	LOMBARDIA
020017	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	LOMBARDIA
020018	CAVRIANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020019	CERESARA	MANTOVA	LOMBARDIA
020020	COMMESSAGGIO	MANTOVA	LOMBARDIA
020022	DOSOLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MANTOVA	LOMBARDIA
020025	GAZZUOLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020026	GOITO	MANTOVA	LOMBARDIA
020027	GONZAGA	MANTOVA	LOMBARDIA
020028	GUIDIZZOLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020029	MAGNACAVALLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020031	MARCARIA	MANTOVA	LOMBARDIA
020032	MARIANA MANTOVANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020034	MEDOLE	MANTOVA	LOMBARDIA
020035	MOGLIA	MANTOVA	LOMBARDIA
020036	MONZAMBANO	MANTOVA	LOMBARDIA
020037	MOTTEGGIANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020038	OSTIGLIA	MANTOVA	LOMBARDIA
020039	PEGOGNAGA	MANTOVA	LOMBARDIA
020041	PIUBEGA	MANTOVA	LOMBARDIA
020042	POGGIO RUSCO	MANTOVA	LOMBARDIA
020043	POMPONESCO	MANTOVA	LOMBARDIA
020044	PONTI SUL MINCIO	MANTOVA	LOMBARDIA
020046	QUINGENTOLE	MANTOVA	LOMBARDIA
020047	QUISTELLO	MANTOVA	LOMBARDIA
020048	REDONDESCO	MANTOVA	LOMBARDIA
020050	RIVAROLO MANTOVANO	MANTOVA	LOMBARDIA
020054	SABBIONETA	MANTOVA	LOMBARDIA
020055	SAN BENEDETTO PO	MANTOVA	LOMBARDIA
020056	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MANTOVA	LOMBARDIA
020058	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MANTOVA	LOMBARDIA
020059	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MANTOVA	LOMBARDIA

020060	SCHIVENOGLIA	MANTOVA	LOMBARDIA
020061	SERMIDE E FELONICA	MANTOVA	LOMBARDIA
020062	SERRAVALLE A PO	MANTOVA	LOMBARDIA
020063	SOLFERINO	MANTOVA	LOMBARDIA
020064	SUSTINENTE	MANTOVA	LOMBARDIA
020065	SUZZARA	MANTOVA	LOMBARDIA
020066	VIADANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020068	VILLIMPENTA	MANTOVA	LOMBARDIA
020070	VOLTA MANTOVANA	MANTOVA	LOMBARDIA
020071	BORGIO VIRGILIO	MANTOVA	LOMBARDIA
020072	BORGIO MANTOVANO	MANTOVA	LOMBARDIA
020073	BORGOCARBONARA	MANTOVA	LOMBARDIA
023001	AFFI	VERONA	VENETO
023002	ALBAREDO D'ADIGE	VERONA	VENETO
023003	ANGIARI	VERONA	VENETO
023004	ARCOLE	VERONA	VENETO
023005	BADIA CALAVENA	VERONA	VENETO
023006	BARDOLINO	VERONA	VENETO
023007	BELFIORE	VERONA	VENETO
023008	BEVILACQUA	VERONA	VENETO
023009	BONAVIGO	VERONA	VENETO
023010	BOSCHI SANT'ANNA	VERONA	VENETO
023011	BOSCO CHIESANUOVA	VERONA	VENETO
023012	BOVOLONE	VERONA	VENETO
023013	BRENTINO BELLUNO	VERONA	VENETO
023015	BUSSOLENGO	VERONA	VENETO
023016	BUTTAPIETRA	VERONA	VENETO
023017	CALDIERO	VERONA	VENETO
023018	CAPRINO VERONESE	VERONA	VENETO
023019	CASALEONE	VERONA	VENETO
023020	CASTAGNARO	VERONA	VENETO
023021	CASTEL D'AZZANO	VERONA	VENETO
023022	CASTELNUOVO DEL GARDA	VERONA	VENETO
023023	CAVAION VERONESE	VERONA	VENETO
023024	CAZZANO DI TRAMIGNA	VERONA	VENETO
023025	CEREA	VERONA	VENETO
023026	CERRO VERONESE	VERONA	VENETO
023027	COLOGNA VENETA	VERONA	VENETO
023028	COLOGNOLA AI COLLI	VERONA	VENETO
023029	CONCAMARISE	VERONA	VENETO
023030	COSTERMANO	VERONA	VENETO
023031	DOLCÈ	VERONA	VENETO
023033	ERBEZZO	VERONA	VENETO
023034	FERRARA DI MONTE BALDO	VERONA	VENETO
023035	FUMANE	VERONA	VENETO
023036	GARDA	VERONA	VENETO
023037	GAZZO VERONESE	VERONA	VENETO
023038	GREZZANA	VERONA	VENETO
023039	ILLASI	VERONA	VENETO
023040	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	VENETO
023041	ISOLA RIZZA	VERONA	VENETO
023042	LAVAGNO	VERONA	VENETO
023043	LAZISE	VERONA	VENETO
023044	LEGNAGO	VERONA	VENETO
023046	MARANO DI VALPOLICELLA	VERONA	VENETO
023047	MEZZANE DI SOTTO	VERONA	VENETO
023048	MINERBE	VERONA	VENETO
023049	MONTECCHIA DI CROSARA	VERONA	VENETO
023050	MONTEFORTE D'ALPONE	VERONA	VENETO

023052	NEGRAR	VERONA	VENETO
023053	NOGARA	VERONA	VENETO
023055	OPPEANO	VERONA	VENETO
023056	PALÙ	VERONA	VENETO
023057	PASTRENGO	VERONA	VENETO
023058	PESCANTINA	VERONA	VENETO
023059	PESCHIERA DEL GARDA	VERONA	VENETO
023060	POVEGLIANO VERONESE	VERONA	VENETO
023061	PRESSANA	VERONA	VENETO
023062	RIVOLI VERONESE	VERONA	VENETO
023063	RONCÀ	VERONA	VENETO
023064	RONCO ALL'ADIGE	VERONA	VENETO
023065	ROVERCHIARA	VERONA	VENETO
023066	ROVEREDO DI GUÀ	VERONA	VENETO
023067	ROVERÈ VERONESE	VERONA	VENETO
023068	SALIZZOLE	VERONA	VENETO
023069	SAN BONIFACIO	VERONA	VENETO
023070	SAN GIOVANNI ILARIONE	VERONA	VENETO
023071	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VERONA	VENETO
023072	SANGUINETTO	VERONA	VENETO
023073	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VERONA	VENETO
023074	SAN MAURO DI SALINE	VERONA	VENETO
023075	SAN PIETRO DI MORUBIO	VERONA	VENETO
023076	SAN PIETRO IN CARIANO	VERONA	VENETO
023077	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VERONA	VENETO
023078	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VERONA	VENETO
023079	SAN ZENO DI MONTAGNA	VERONA	VENETO
023081	SOAVE	VERONA	VENETO
023082	SOMMACAMPAGNA	VERONA	VENETO
023083	SONA	VERONA	VENETO
023085	TERRAZZO	VERONA	VENETO
023086	TORRI DEL BENACO	VERONA	VENETO
023087	TREGNAGO	VERONA	VENETO
023089	VALEGGIO SUL MINCIO	VERONA	VENETO
023090	VELO VERONESE	VERONA	VENETO
023091	VERONA	VERONA	VENETO
023092	VERONELLA	VERONA	VENETO
023093	VESTENANOVA	VERONA	VENETO
023094	VIGASIO	VERONA	VENETO
023095	VILLA BARTOLOMEA	VERONA	VENETO
023096	VILLAFRANCA DI VERONA	VERONA	VENETO
023097	ZEVIO	VERONA	VENETO
023098	ZIMELLA	VERONA	VENETO
024043	GAMBELLARA	VICENZA	VENETO
024052	LONIGO	VICENZA	VENETO
024060	MONTEBELLO VICENTINO	VICENZA	VENETO
028029	CASTELBALDO	PADOVA	VENETO
028053	MERLARA	PADOVA	VENETO
028056	MONTAGNANA	PADOVA	VENETO
028095	URBANA	PADOVA	VENETO
029004	BADIA POLESINE	ROVIGO	VENETO
029006	BERGANTINO	ROVIGO	VENETO
029008	CALTO	ROVIGO	VENETO
029012	CASTELMASSA	ROVIGO	VENETO
029013	CASTELNOVO BARIANO	ROVIGO	VENETO
029014	CENESELLI	ROVIGO	VENETO
029027	GIACCIANO CON BARUCHELLA	ROVIGO	VENETO
029032	MELARA	ROVIGO	VENETO
029047	TRECENTA	ROVIGO	VENETO

034010	COLORNO	PARMA	EMILIA ROMAGNA
034027	PARMA	PARMA	EMILIA ROMAGNA
034030	ROCCABIANCA	PARMA	EMILIA ROMAGNA
034041	TORRILE	PARMA	EMILIA ROMAGNA
034049	SISSA TRECASALI	PARMA	EMILIA ROMAGNA
034051	SORBOLO MEZZANI	PARMA	EMILIA ROMAGNA
035002	BAGNOLO IN PIANO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035005	BORETTO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035006	BRESCELLO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035008	CADELBOSCO DI SOPRA	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035009	CAMPAGNOLA EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035010	CAMPEGINE	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035015	CASTELNOVO DI SOTTO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035020	CORREGGIO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035021	FABBRICO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035022	GATTATICO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035023	GUALTIERI	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035024	GUASTALLA	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035026	LUZZARA	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035028	NOVELLARA	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035029	POVIGLIO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035032	REGGIOLO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035033	REGGIO NELL'EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035034	RIO SALICETO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
035035	ROLO	REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA
036002	BOMPORTO	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036004	CAMPOSANTO	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036005	CARPI	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036009	CAVEZZO	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036010	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036012	FINALE EMILIA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036021	MEDOLLA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036022	MIRANDOLA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036028	NOVI DI MODENA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036037	SAN FELICE SUL PANARO	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036038	SAN POSSIDONIO	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036039	SAN PROSPERO	MODENA	EMILIA ROMAGNA
036044	SOLIERA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
038003	BONDENO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA

Allegato 2

Mappa delle zone soggette a restrizione

